

## Cuscinetto di fondi propri e pianificazione del capitale – banche

# Cuscinetto di fondi propri e pianificazione del capitale nel settore bancario

|                    |                                                                                                                            |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Riferimento:       | Circ. FINMA 11/2 «Cuscinetto di fondi propri e pianificazione del capitale – banche»                                       |
| Data:              | 30 marzo 2011                                                                                                              |
| Entrata in vigore: | 1° luglio 2011                                                                                                             |
| Ultima modifica:   | 20 giugno 2018 [le modifiche sono contrassegnate con * ed elencate alla fine del documento]                                |
| Basi legali:       | LFINMA art. 7 cpv. 1 lett. b<br>LBCR art. 4 cpv. 1, 2 e 3<br>OFoP artt. 2, 43, 44, 44a, 45, 131a, 131b                     |
| Appendice:         | Determinazione delle posizioni ponderate in funzione del rischio del cuscinetto anticiclico esteso (artt. 44a e 131a OFoP) |

| Destinatari |                                      |       |
|-------------|--------------------------------------|-------|
|             | LBCR                                 |       |
| X           | Banche                               | LBSA  |
| X           | Gruppi e cong. finanziari            |       |
|             | Altri intermediari                   |       |
|             | Assicuratori                         | LBSA  |
|             | Gruppi e cong. assicurativi          |       |
|             | Intermediari assicurativi            |       |
| X           | Commercianti di val. mobiliari       | LBVM  |
|             | Sedi di negoziazione                 |       |
|             | Controparti centrali                 |       |
|             | Depositari centrali                  | LInFI |
|             | Repertori di dati sulle negoziazioni |       |
|             | Sistemi di pagamento                 |       |
|             | Partecipanti                         |       |
|             | Direzioni dei fondi                  | LICol |
|             | SICAV                                |       |
|             | Società in accomandita per ICC       |       |
|             | SICAF                                |       |
|             | Banche depositarie                   |       |
|             | Gestori patrimoniali di ICC          |       |
|             | Distributori                         |       |
|             | Rappresentanti di ICC esteri         |       |
|             | Altri intermediari                   | LRD   |
|             | OAD                                  |       |
|             | IFDS                                 |       |
|             | Assoggettati OAD                     | Altri |
|             | Società di audit                     |       |
|             | Agenzie di rating                    |       |

|             |                                                                                                                                                                          |     |         |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|
| <b>I.</b>   | <b>Oggetto e scopo</b>                                                                                                                                                   | nm. | 1–6     |
| <b>II.</b>  | <b>Campo di applicazione</b>                                                                                                                                             | nm. | 7–9     |
| <b>III.</b> | <b>Categorizzazione, cuscinetti di fondi propri e obiettivo di fondi propri</b>                                                                                          | nm. | 10–29   |
| A.          | <i>Abrogato</i>                                                                                                                                                          | nm. | 12–13   |
| B.          | Categorizzazione                                                                                                                                                         | nm. | 14–17   |
| C.          | <i>Abrogato Erreur ! Source du renvoi introuvable.</i>                                                                                                                   | nm. | 18–20   |
| D.          | Obiettivo di fondi propri                                                                                                                                                | nm. | 20.1–29 |
| E.          | <i>Abrogato</i>                                                                                                                                                          | nm. | 21–29   |
| a)          | Casi previsti di mancato raggiungimento dell'obiettivo di fondi propri                                                                                                   | nm. | 21–23   |
| b)          | Casi imprevisi di mancato raggiungimento dell'obiettivo di fondi propri o di diminuzione dei fondi propri al di sotto del livello di intervento                          | nm. | 24–26   |
| c)          | Misure prudenziali per i casi imprevisi di mancato raggiungimento dell'obiettivo di fondi propri o di diminuzione dei fondi propri al di sotto del livello di intervento | nm. | 27–29   |
| <b>IV.</b>  | <b>Inasprimento individuale</b>                                                                                                                                          | nm. | 30–33   |
| <b>V.</b>   | <b>Pianificazione del capitale</b>                                                                                                                                       | nm. | 34–45   |
| A.          | Esigenze fondamentali in materia di pianificazione del capitale                                                                                                          | nm. | 34–37.1 |
| B.          | Contenuti della pianificazione del capitale                                                                                                                              | nm. | 38–41   |
| C.          | <i>Governance</i> e processo                                                                                                                                             | nm. | 42–43   |
| D.          | Procedura di audit                                                                                                                                                       | nm. | 44–45   |
| <b>VI.</b>  | <b>Cuscinetto anticiclico (art. 44, 44a e 131a OFoP) Erreur ! Source du renvoi introuvable.</b>                                                                          | nm. | 46      |
| <b>VII.</b> | <b>Disposizioni transitorie</b>                                                                                                                                          | nm. | 47–50   |

## I. Oggetto e scopo

- L'Ordinanza sui fondi propri (OFoP; RS 952.03) prevede che, oltre ai fondi propri minimi necessari in particolare alla copertura dei rischi di credito, di mercato e operativi di cui all'articolo 42 OFoP («pilastro 1»), le banche detengano un margine (c.d. cuscinetto di fondi propri secondo l'articolo 43, più cuscinetto anticiclico secondo l'art. 44 OFoP e più cuscinetto anticiclico esteso secondo gli artt. 44a e 131a OFoP) e, nel singolo caso, fondi propri supplementari secondo gli articoli 45 e 131b OFoP per tenere conto dei rischi non contemplati dalle esigenze minime di fondi propri e per garantire l'osservanza di queste ultime anche in caso di circostanze sfavorevoli («pilastro 2»).
- 1\*
- Quanto alla determinazione della dotazione di capitale necessaria a livello di singolo istituto, il Nuovo Accordo sul Capitale di Basilea prevede che gli istituti dispongano di procedure atte a identificare, misurare, aggregare tutti i tipi di rischio rilevanti e a prevedere il capitale (economico) necessario per la loro copertura.
- 2
- Nell'ambito del pilastro 2 il cuscinetto di fondi propri supplementari deve essere costituito in modo tale da coprire i rischi che non sono presi in considerazione dalle esigenze minime del pilastro 1 o che lo sono solo parzialmente e assicurare così il rispetto di tali esigenze minime anche in circostanze sfavorevoli, al fine di garantire in qualsiasi momento l'ordinato svolgimento dell'attività aziendale (principio della continuità aziendale o del *going concern*).
- 3
- Le esigenze relative al cuscinetto secondo gli artt. 43-44a e gli artt. 130, 131a e 131b OFoP hanno inoltre lo scopo di contribuire ad evitare che gli istituti adottino comportamenti prociclici e di rafforzare complessivamente la stabilità finanziaria.
- 4
- La presente circolare precisa la prassi di vigilanza della FINMA relativa agli articoli 43-45 OFoP (cuscinetto e fondi propri supplementari) e contiene spiegazioni concernenti i cuscinetti anticiclici secondo gli artt. 44 e 44a OFoP nonché linee guida per l'applicazione di altre prescrizioni relative al pilastro 2, segnatamente alla procedura interna di pianificazione del capitale.
- 5\*
- La FINMA ha già precisato la propria prassi di vigilanza relativa ad altri aspetti del pilastro 2 nelle circolari FINMA 19/2 «Rischi di tasso d'interesse – banche», 17/1 «*Corporate governance* – banche» e 10/1 «Sistemi di remunerazione» (remunerazione commisurata ai rischi: nm. 30–38).
- 6\*

## II. Campo di applicazione

- La circolare è destinata alle banche in virtù dell'art. 1 della Legge sulle banche e le casse di risparmio (LBCR; RS 952.0), ai commercianti di valori mobiliari in virtù dell'art. 2 lett. d e dell'art. 10 della Legge sulle borse e il commercio di valori mobiliari (LBVM; RS 954.1) e ai gruppi e conglomerati finanziari in virtù dell'articolo 3c cpv. 1 e 2 LBCR.
- 7
- Per i gruppi finanziari le esigenze relative ai fondi propri valgono sia a livello di singolo istituto sia a livello di gruppo. In casi straordinari, la FINMA può concedere, valutando il caso concreto dell'istituto, un alleggerimento di dette esigenze.
- 8\*

Le banche di rilevanza sistemica non rientrano nel campo di applicazione della sezione III della presente circolare. 9\*

### **III. Categorizzazione, cuscinetti di fondi propri e obiettivo di fondi propri**

Abrogato 10\*-11\*

#### **A. Abrogato**

Abrogato 12\*-13\*

#### **B. Categorizzazione**

Abrogato 14\*

Alla fine di ogni anno civile la FINMA riesamina l'assegnazione degli istituti e dei gruppi finanziari a una delle categorie di cui all'art. 2 cpv. 2 dell'Ordinanza sulle banche (OBCR; RS 952.02) sulla base del reporting prudenziale<sup>1</sup> e della comprova dei fondi propri, con effetto a decorrere dall'esercizio seguente. 15\*

Se il singolo istituto e il gruppo finanziario d'appartenenza non possono essere assegnati alla medesima categoria, si considera determinante il cuscinetto di fondi propri più elevato. Questo principio riguarda i casi in cui un singolo istituto assume il ruolo di società madre. Non concerne le banche o i commercianti di valori mobiliari del gruppo. Rimane determinante l'obiettivo di fondi propri risultante dalla categorizzazione del singolo istituto. Gli istituti che sono integrati in una struttura holding o in un gruppo contrattuale devono soddisfare almeno le esigenze in materia di fondi propri in funzione della loro categorizzazione, tuttavia a livello di gruppo finanziario deve essere raggiunto il cuscinetto di fondi propri determinato su base consolidata. La FINMA si riserva tuttavia il diritto di richiedere a determinati istituti all'interno di un gruppo il rispetto di una quota di capitale più elevata, in particolare se occupano all'interno di esso una posizione analoga a quella della società madre. 16\*

Se un istituto viene assegnato a una nuova categoria che prevede un cuscinetto di fondi propri più elevato, la FINMA concede un termine di transizione specifico all'istituto. 17\*

#### **C. Abrogato**

Abrogato 18\*-20\*

#### **D. Obiettivo di fondi propri**

Per le banche prive di rilevanza sistemica, l'obiettivo di fondi propri corrisponde alla quota complessiva di fondi propri secondo l'allegato 8 OFoP, a cui vengono sommate le esigenze 20.1\*

<sup>1</sup> Le società madri, con o senza licenza bancaria, non devono presentare su base consolidata un rapporto sui depositi privilegiati delle partecipazioni bancarie detenute. Per la categorizzazione dei gruppi finanziari vengono pertanto sommati i depositi privilegiati delle partecipazioni bancarie consolidate.

relative al cuscinetto anticiclico (artt. 44 e 44a OFoP) e gli eventuali fondi propri supplementari secondo l'art. 45 OFoP. A seconda della qualità del capitale considerata, l'obiettivo di fondi propri comprende i valori target per i capitali CET1, AT1, Tier 1 e Tier 2.

Se la quota complessiva di capitale di un istituto scende al di sotto del suo obiettivo di fondi propri di oltre il valore successivo o se la quota CET1 scende al di sotto del suo obiettivo di fondi propri CET1 di oltre il valore successivo, si applicano le misure di cui ai punti 24-29.

20.2\*

| Categoria                                     | Intervento nel caso in cui l'istituto scenda al di sotto dell'obiettivo di fondi propri o dell'obiettivo di fondi propri CET1 di oltre |  |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1 e 2 (istituti privi di rilevanza sistemica) | 1,2 %                                                                                                                                  |  |
| 3                                             | 1 %                                                                                                                                    |  |
| 4                                             | 0,7 %                                                                                                                                  |  |
| 5                                             | 0 %                                                                                                                                    |  |

20.3\*

## E. Abrogato

### a. Casi previsti di mancato raggiungimento dell'obiettivo di fondi propri

In linea di principio, è ammesso che un istituto non rispetti temporaneamente e con totale cognizione di causa il proprio obiettivo di fondi propri, ad esempio in caso di un'acquisizione o di una fusione.

21

L'istituto è tenuto ad informare anticipatamente la FINMA del mancato raggiungimento previsto del proprio obiettivo e a spiegare in maniera dettagliata come ed entro quale termine prevede di raggiungere nuovamente il proprio obiettivo di fondi propri.

22

In caso di assegnazione a una nuova categoria in seguito a circostanze particolari, come un'acquisizione o una fusione, la FINMA può fissare un termine di transizione specifico all'istituto.

23

### b. Casi imprevisti di mancato raggiungimento dell'obiettivo di fondi propri o di diminuzione dei fondi propri al di sotto del livello di intervento

Se la FINMA constata che la quota complessiva di capitale o della quota CET1 di un istituto scende al di sotto dell'obiettivo corrispondente, essa intensifica l'attività di vigilanza e chiarisce le cause di tale evoluzione di concerto con l'istituto.

24\*

Se un istituto è fondamentalmente in grado di realizzare utili o di raccogliere nuovi capitali sul mercato alle condizioni vigenti sul medesimo, esso è tenuto ad adottare le misure necessarie per ricostituire il più rapidamente possibile la propria quota di capitale al livello richiesto dell'obiettivo di fondi propri.

25

Se un istituto non è temporaneamente in grado di realizzare utili, per motivi specifici all'istituto stesso o a causa di una crisi del settore finanziario svizzero o internazionale, esso deve dimostrare alla FINMA di aver adottato le misure necessarie indicando il termine previsto per la ricostituzione della quota di capitale al livello richiesto dell'obiettivo di fondi propri. In questo

26

caso la FINMA può concedere termini più lunghi per la ricostituzione dell'obiettivo di fondi propri, tenendo conto della situazione del singolo istituto e del settore finanziario.

**c. Misure prudenziali per i casi imprevisti di mancato raggiungimento dell'obiettivo di fondi propri o di diminuzione dei fondi propri al di sotto del livello di intervento**

Se la FINMA ritiene che i provvedimenti presi dall'istituto non siano sufficienti, essa adotta provvedimenti prudenziali commisurati al mancato raggiungimento dell'obiettivo. 27

In caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo di fondi propri, la FINMA può disporre la riduzione o la cessazione del versamento di dividendi, del riacquisto di azioni proprie e dell'erogazione di bonus o esigere un aumento del capitale. 28

In caso di diminuzione dei fondi propri al di sotto del livello di intervento, la FINMA può anche disporre, oltre alle misure di cui al nm. 28, la riduzione degli attivi ponderati in funzione del rischio, la vendita di singoli attivi, nonché l'abbandono di determinati rami di attività. 29

#### **IV. Inasprimento individuale**

La FINMA interviene se ritiene che i cuscinetti di fondi propri di cui agli artt. 43-44a e agli artt. 130 e 131a OFoP non coprano adeguatamente il profilo di rischio di un istituto o che la gestione del rischio praticata dalla banca non sia commisurata al suo profilo di rischio. Queste misure sono applicabili fintantoché sussiste una situazione di rischio elevato. 30\*

La FINMA considera l'adozione di misure di inasprimento individuali in presenza di rischi di concentrazione elevati (ad esempio: campo di attività dell'istituto, controparti, prestiti significativi ad un particolare settore economico, regione, moneta, ecc.), di rischi di rifinanziamento e di liquidità o in caso di complessità e opacità della struttura di un gruppo finanziario. 31

In caso di inasprimento individuale delle esigenze relative ai fondi propri, la FINMA giustifica la misura nei confronti dell'istituto interessato e, all'occorrenza, emana una decisione. 32\*

L'intenzione della FINMA di ordinare un inasprimento individuale delle esigenze relative ai fondi propri è anticipatamente comunicata agli istituti interessati, cui è data la possibilità di adeguare il proprio profilo di rischio affinché l'adozione della misura prevista da parte della FINMA divenga di fatto superflua. 33\*

#### **V. Pianificazione del capitale**

##### **A. Esigenze fondamentali in materia di pianificazione del capitale**

A prescindere dal cuscinetto secondo gli artt. 43-44a e gli artt. 130 e 131a OFoP, la FINMA si aspetta che gli istituti dispongano di una pianificazione del capitale adeguata alla loro situazione e documentata per iscritto, sia a livello di gruppo che di singolo istituto. 34\*

Nel valutare l'adeguatezza del capitale proprio, l'istituto deve costantemente tenere conto della fase attuale del ciclo congiunturale. 35

Nella pianificazione del capitale, gli istituti devono dimostrare di essere in grado di soddisfare le esigenze in materia su un periodo prolungato (orizzonte di 3 anni), anche prendendo in considerazione un rallentamento economico e una riduzione significativa degli utili. Gli assunti alla base della pianificazione del capitale devono essere esposti chiaramente nella documentazione. 36

La FINMA tiene conto dei diversi modelli di attività e dei profili di rischio degli istituti adeguando le esigenze in materia di pianificazione del capitale alle dimensioni dell'istituto, nonché alla natura e alla complessità delle attività da esso esercitate («approccio commisurato»). 37

La FINMA intrattiene con alcuni istituti, in particolare con quelli che presentano rischi sistemici, un'ampia discussione sulla pianificazione del capitale, nel cui contesto gli istituti devono in particolare presentare misure volte ad attenuare gli sviluppi negativi in condizioni di stress. La FINMA può impartire delle prescrizioni a tali istituti. 37.1\*

## B. Contenuti della pianificazione del capitale

L'analisi delle esigenze di capitale correnti e future di un istituto rispetto ai suoi obiettivi strategici è uno degli elementi fondamentali della sua pianificazione globale. 38

Una pianificazione del capitale lungimirante deve essere strettamente legata alla pianificazione globale, segnatamente agli obiettivi di utile ed al processo di pianificazione budgetaria dell'istituto. 39

La pianificazione del capitale deve includere una previsione affidabile dei fondi propri disponibili, in funzione dell'andamento dell'attività pianificato e messo a bilancio, degli utili futuri, della politica dei dividendi e delle misure di gestione del capitale previste dalla direzione generale. 40

Alla base della pianificazione del capitale deve esserci una previsione realistica dell'andamento dell'attività. 41

## C. Governance e processo

La direzione generale è responsabile dell'allestimento della pianificazione e del processo di pianificazione del capitale. 42

L'organo preposto all'alta direzione deve approvare almeno una volta all'anno la pianificazione del capitale. 43\*

## D. Procedura di audit

Indicando l'ampiezza dell'audit, le società di audit prendono posizione in merito all'adeguatezza della pianificazione del capitale. Inoltre, esse determinano gli assunti fondamentali. Nel loro rapporto di audit prudenziale, le società si pronunciano in merito alla pianificazione del capitale degli istituti. 44

La FINMA analizza e verifica la pianificazione del capitale tenendo conto della categoria di appartenenza dell'istituto. 45

## **VI. Cuscinetto anticiclico (art. 44, 44a e 131a OFoP)**

La determinazione delle posizioni ponderate in funzione del rischio per il cuscinetto anticiclico (settoriale) secondo l'art. 44 OFoP è disciplinato dall'allegato 7 OFoP; per la determinazione delle posizioni ponderate in funzione del rischio per il cuscinetto anticiclico esteso (artt. 44a e 131a OFoP) cfr. l'appendice.

46\*

## **VII. Disposizioni transitorie**

Abrogato

47\*-50\*



## **Determinazione delle posizioni ponderate in funzione del rischio del cuscinetto anticiclico esteso (artt. 44a e 131a OFoP)**

Le spiegazioni dettagliate concernenti il capitale anticiclico esteso si basano sui seguenti documenti del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria:

1

- *Basilea 3: schema internazionale per la misurazione, la regolamentazione e il monitoraggio del rischio di liquidità* di dicembre 2010, rielaborato nel giugno 2011 («B3»);
- *Convergenza internazionale della misurazione del capitale e dei coefficienti patrimoniali, Nuovo schema di regolamentazione, Versione integrale* di giugno 2006 («B2»);
- *Frequently asked questions on the Basel III Countercyclical Capital Buffer* di ottobre 2015 («FAQ»).

Si fa riferimento ai passaggi di testo sottostanti di tali documenti con un'indicazione fra parentesi quadre e con le corrispondenti abbreviazioni B2, B3 e FAQ.

### **I. Nozione di «esposizione all'estero»**

La nozione di «esposizione all'estero» di cui all'art. 44a cpv. 1 OFoP corrisponde all'ammontare dei crediti verso l'estero (*foreign claims*) in base al debitore finale o del soggetto finale che assume il rischio (*ultimate risk basis*), ossia in base al paese di domicilio del garante, in conformità alla definizione riportata nelle statistiche bancarie della Banca dei regolamenti internazionali (BRI)<sup>1</sup>.

2

I crediti verso l'estero comprendono i crediti di una banca svizzera nei confronti delle controparti al di fuori della Svizzera.

3

I crediti verso l'estero comprendono tutti i crediti, ossia il settore pubblico, le banche e il settore privato non bancario (in conformità alla definizione riportata nelle statistiche bancarie consolidate della BRI), senza tuttavia considerare gli impegni come contratti derivati, garanzie e aperture di credito.

4

Il limite inferiore dell'esposizione complessiva verso l'estero di almeno 25 miliardi di franchi secondo l'art. 44a OFoP si riferisce al livello di consolidamento più elevato della banca, comprese le succursali e le filiali in Svizzera e all'estero.

5

### **II. Calcolo della media ponderata del cuscinetto anticiclico esteso secondo l'art. 44a cpv. 2–4 OFoP**

[B3§144] La media ponderata del cuscinetto anticiclico esteso, che ammonta al massimo a 2,5%, viene calcolata nel modo seguente.

6

---

<sup>1</sup> <https://www.bis.org/statistics/bankstatsguide.htm>

## Determinazione delle posizioni ponderate in funzione del rischio del cuscinetto anticiclico esteso (artt. 44a e 131a OFoP)

$$\sum_j X_j \frac{RWA_j^{AZP}}{RWA^{AZP}}$$

dove:

$j$  indica lo Stato membro del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (compresa la Svizzera);

$X_j$  indica l'ammontare del cuscinetto anticiclico relativo allo Stato membro  $j$ ;

$RWA_j^{AZP}$  indicano le posizioni ponderate verso il settore non bancario privato dello Stato membro  $j$  per il rischio di credito e di mercato secondo l'art. 42 cpv. 2 lett. a, c ed f OFoP;

$RWA^{AZP}$  indica tutte le posizioni ponderate verso il settore non bancario privato di tutti gli Stati membri (compresa la Svizzera) per il rischio di credito e di mercato secondo l'art. 42 cpv. 2 lett. a, c ed f OFoP;

Le posizioni ponderate secondo l'art. 42 cpv. 2 lett. a, c ed e OFoP non rientrano nel cuscinetto anticiclico esteso.

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| [FAQ 3.1] Il termine «settore non bancario privato» si riferisce, per gli scopi del cuscinetto anticiclico, alla pertinente definizione riportata nelle statistiche bancarie consolidate della BRI. Sono esplicitamente esclusi i rischi di credito nei confronti del settore pubblico e nei confronti di banche, secondo la definizione riportata nelle statistiche bancarie consolidate della BRI.                                                    | 7  |
| [FAQ 3.1] Il termine «rischio di credito e di mercato» si riferisce a tutti i rischi di credito (inclusi i rischi di credito della controparte) che devono essere coperti con i fondi propri e le relative esigenze in materia di fondi propri ponderate in funzione del rischio contenute nel portafoglio di negoziazione per il rischio specifico, il rischio incrementale ( <i>incremental risk charge</i> ) e le cartolarizzazioni.                 | 8  |
| Devono essere considerate le posizioni garantite da banche o dal settore pubblico, sia attraverso una garanzia esplicita sia attraverso garanzie o derivati su crediti. In alternativa, possono anche essere considerate in conformità alle direttive impartite dalle autorità di vigilanza competenti del rispettivo Stato membro.                                                                                                                     | 9  |
| Di seguito vengono riportate ulteriori spiegazioni dettagliate concernenti l'ammontare $X_j$ del cuscinetto anticiclico nello Stato membro $j$ :                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>[FAQ 2.5, 5.1] Sul suo sito Internet la BRI tiene un registro contenente tutte le decisioni adottate dalle autorità competenti degli Stati membri concernenti l'ammontare dei cuscinetti anticiclici (<a href="http://www.bis.org/bcbs/ccyb/index.htm">http://www.bis.org/bcbs/ccyb/index.htm</a>). Gli ammontari elencati in questo registro sono determinanti per il calcolo della media ponderata.</li> </ul> | 11 |

## Determinazione delle posizioni ponderate in funzione del rischio del cuscinetto anticiclico esteso (artt. 44a e 131a OFoP)

- [FAQ 2.4] Se l'autorità competente di uno Stato membro ha fissato l'ammontare del cuscinetto anticiclico a oltre il 2,5% delle posizioni ponderate in funzione del rischio, la FINMA può riconoscere l'ammontare. Finché la FINMA non ha riconosciuto l'ammontare superiore al 2,5%, nel calcolo del cuscinetto anticiclico esteso la banca deve applicare un ammontare del 2,5% per le posizioni di rischio ubicate in questo Paese. 12
- [B3§141, FAQ 6.1] Se l'autorità competente di uno Stato membro ha per la prima volta fissato o aumentato il cuscinetto di capitale anticiclico al di sopra dello zero, la banca deve applicare tale ammontare a partire dal giorno di 12 mesi successivo alla data in cui l'autorità competente dello Stato estero ha notificato la fissazione o la modifica dell'ammontare, indipendentemente dal fatto che detta autorità richieda agli istituti con sede nello Stato interessato di applicare tale modifica entro un periodo più breve. 13
- [FAQ 6.2] Se l'autorità competente di uno Stato membro riduce l'ammontare del cuscinetto di capitale anticiclico, l'importo ridotto può essere applicato a decorrere dalla data fissata dall'autorità competente. 14

### III. Calcolo delle esigenze in relazione al cuscinetto anticiclico esteso (art. 44a cpv. 2 e 131a OFoP)

- [B3§143] La posizione ponderata in funzione del rischio derivante dal cuscinetto anticiclico esteso determinante per il calcolo dei fondi propri è calcolata moltiplicando il suo importo ponderato per il totale delle posizioni ponderate in funzione del rischio della banca: 15

$$RWA^{gesamt} \left( \sum_j X_j \frac{RWA_j^{AZP}}{RWA^{AZP}} \right)$$

dove:

$RWA^{gesamt}$  indica tutte le posizioni della banca ponderate in funzione del rischio secondo l'art. 42 cpv. 2 OFoP (in base al valore minimo secondo il nm. 476 della Circolare FINMA 17/7 «Rischi di credito – banche» e secondo il nm. 116 della Circolare FINMA 08/21 «Rischi operativi – banche»).

### Disposizioni più dettagliate sulla localizzazione di un'esposizione creditizia

- [FAQ 3.1, 3.2] Nel decidere a quale paese attribuire un'esposizione creditizia o un rischio di credito verso il settore privato non bancario, una banca dovrebbe, per quanto possibile, concentrarsi sul debitore finale o sul soggetto finale che assume il rischio, ossia sul paese di residenza del garante, e non sul paese in cui l'esposizione è stata registrata. 16
- [FAQ 3.2] La distinzione tra il paese d'origine del mutuatario immediato (*immediate obligor*) e quello del soggetto finale che assume il rischio (*ultimate obligor*) per il calcolo del cuscinetto 17

## Determinazione delle posizioni ponderate in funzione del rischio del cuscinetto anticiclico esteso (artt. 44a e 131a OFoP)

di capitale anticiclico si basa sulle pertinenti definizioni riportate nelle statistiche bancarie consolidate della BRI.

[FAQ, allegato] Concretamente, il soggetto finale che assume il rischio deve essere identificato nel modo seguente:

18

|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                              |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|                                                                                                                                                                                                        | Ripartizione dell'esposizione creditizia verso il paese in cui ha sede il soggetto finale che assume il rischio                                              | 19 |
| Il debitore ha sede nel paese A                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                              |    |
| e non c'è alcun fornitore della protezione <sup>2</sup>                                                                                                                                                | Paese A                                                                                                                                                      |    |
| e c'è un fornitore della protezione del paese A                                                                                                                                                        | Paese A                                                                                                                                                      |    |
| Il debitore ha sede nel paese A                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                              |    |
| e il fornitore della protezione proviene dal paese B                                                                                                                                                   | Paese B                                                                                                                                                      |    |
| e il debitore è una succursale di una società madre con sede nel paese B                                                                                                                               | Paese B                                                                                                                                                      |    |
| Il debitore ha sede nel paese A e i fornitori della protezione sono ripartiti su più paesi oppure la garanzia reale/la garanzia personale non può essere inequivocabilmente attribuita ad alcun paese. | Soluzione più sensata dal punto di vista operativo per la banca o (se disciplinato) disposizione pertinente della statistica bancaria consolidata della BRI. |    |
| Nel caso di posizioni su derivati con coperture: la controparte ha sede nel paese A e la garanzia è collateralizzata nel paese B.                                                                      | Soluzione più sensata dal punto di vista operativo per la banca o (se disciplinato) disposizione pertinente della statistica bancaria consolidata della BRI. |    |
| Transazione di pronti contro termine con una controparte nel paese A (indipendentemente dalla localizzazione geografica del rischio delle garanzie reali).                                             | Paese A                                                                                                                                                      |    |
| Operazioni di <i>securities lending</i> - e <i>borrowing</i> e crediti lombard con una controparte nel paese A                                                                                         | Soluzione più sensata dal punto di vista operativo per la banca o (se disciplinato) disposizione pertinente                                                  |    |

<sup>2</sup> Il fornitore della protezione può essere o l'emittente della garanzia, o il garante o il *protection seller* di un derivato creditizio.

**Determinazione delle posizioni ponderate in funzione del rischio del cuscinetto anticiclico esteso (artt. 44a e 131a OFoP)**

|                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                    | della statistica bancaria consolidata della BRI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Posizioni cartolarizzate                                                                                                                           | Secondo i paesi in cui hanno sede i debitori delle posizioni cartolarizzate ( <i>look through approach</i> ).<br>Se i debitori delle posizioni sotto-stanti non possono essere attribuiti a nessun paese, la banca sceglie la soluzione più sensata dal punto di vista operativo o (all'occorrenza) utilizza la pertinente disposizione delle statistiche bancarie consolidate della BRI. |
| Finanziamenti speciali secondo [B2§219–220] ( <i>look through approach</i> )                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| p. es. finanziamento di progetti: il debitore ha sede nel paese A e finanzia un progetto nel paese B.                                              | Paese B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Finanziamenti speciali in generale:                                                                                                                | Paese in cui vengono generati gli utili derivanti dal corrispondente finanziamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Veicolo d'investimento per gli investimenti collettivi di capitale, con sede nel paese A                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| La banca detiene titoli di debito emessi da un tale veicolo d'investimento                                                                         | Paese in cui ha sede il veicolo d'investimento (o la relativa società madre/il relativo garante).                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| La banca detiene quote in un tale veicolo d'investimento                                                                                           | Ripartizione proporzionale tra i paesi da cui provengono le esposizioni finali al rischio ( <i>ultimate risk exposures</i> ) in cui è investito il veicolo d'investimento ( <i>look through approach</i> ).                                                                                                                                                                               |
| Posizioni del portafoglio di negoziazione dal paese A                                                                                              | Paese A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| [FAQ 4.3] Se la copertura con fondi propri è determinata in funzione del portafoglio e quest'ultimo comprende posizioni di negoziazione di diversi | Gli equivalenti ponderati in funzione del rischio delle esigenze in materia di fondi propri minimi per il portafoglio di negoziazione sono assegnati                                                                                                                                                                                                                                      |

## Determinazione delle posizioni ponderate in funzione del rischio del cuscinetto anticiclico esteso (artt. 44a e 131a OFoP)

|                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| paesi (trattamento preliminare fino a quando il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria non avrà fornito una soluzione definitiva) | ai paesi che fanno parte di un portafoglio conformemente al valore dell'esposizione in caso di inadempienza ( <i>exposure at default</i> , EAD) delle controparti di un paese nei confronti dell'ammontare EAD complessivo del portafoglio. Se la quota EAD di un paese confluisce negativamente nel calcolo dell'ammontare EAD complessivo del portafoglio (ad esempio a causa di posizioni corte [ <i>short</i> ]), si deve utilizzare un limite inferiore pari a 0. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Il paese di sede del mutuatario diretto deve poter essere scelto solo se non è possibile determinare con sufficiente precisione il paese di domicilio del mutuatario finale/del soggetto che assume il rischio.

20

### IV. Ulteriori disposizioni

[FAQ 2.6] Se le autorità degli Stati membri del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria all'estero decidono in merito a esigenze settoriali di margine di capitale limitate unicamente a specifiche posizioni creditizie o ad altre misure macroprudenziali, non è necessario tenerne conto nel calcolo dell'ammontare ponderato del cuscinetto di capitale anticiclico esteso.

21

[FAQ 2.1] La reciprocità è obbligatoria solo per gli Stati membri del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria. Se i paesi che non sono membri introducono un cuscinetto di capitale anticiclico, non è necessario tenerne conto.

22

# Elenco delle modifiche



## Questa circolare è modificata come segue:

Modifiche del 5 luglio 2012 entrate in vigore il 1° gennaio 2013.

|              |             |
|--------------|-------------|
| nuovi nm.    | 20a – 20c   |
| nm. abrogati | 12, 13 e 50 |

*Sono stati modificati i rimandi all'Ordinanza sui fondi propri (OFoP; RS 952.03) nella versione che entrerà in vigore il 1.1.2013.*

Modifiche entrate in vigore il 1° gennaio 2013.

|                |   |
|----------------|---|
| nm. modificati | 5 |
|----------------|---|

Modifiche del 20 giugno 2018 in vigore dal 1° gennaio 2019.

|                 |                                                                                     |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| nuovi nm.       | 20.1, 20.2, 20.3, 37.1                                                              |
| nm. modificati  | 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 15, 16, 17, 24, 30, 32, 33, 34, 43, 46                         |
| nm. abrogati    | 10, 11, 14, 18, 19, 20, 20a, 20b, 20c, 47, 48, 49                                   |
| altre modifiche | nuovo titolo prima dei nm. 10, 14, 20.1, 46<br>abrogato titolo prima del nm. 18, 21 |

---

## L'allegato della circolare è modificato come segue:

Modifiche del 20 giugno 2018 in vigore dal 1° gennaio 2019.

|          |                                                                                                                                        |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| abrogato | appendice «Categorizzazione degli istituti»                                                                                            |
| nuovo    | appendice «Determinazione delle posizioni ponderate in funzione del rischio del cuscinetto anticiclico esteso (artt. 44a e 131a OfoP)» |